

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2329 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2022

che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.
- (4) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini.
- (5) La Turchia figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come zona TR-1, assegnata al gruppo sanitario E e comprendente alcune province nordoccidentali. Nel dicembre 2020 la Turchia ha chiesto alla Commissione di estendere la zona TR-1, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, alle province di Bursa, Eskişehir e Kocaeli e ha fornito garanzie a sostegno di tale richiesta.

⁽¹⁾ G.U. L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (G.U. L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) Dopo aver valutato la documentazione fornita dalla Turchia, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall'autorità competente centrale turca sono sufficienti per autorizzare l'ingresso e il transito nell'Unione, nonché il reingresso dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati dalla nuova zona TR-1 in Turchia.
- (7) L'Egitto figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come zona EG-1, assegnata al gruppo sanitario E e comprendente alcuni governatorati settentrionali. Nel dicembre 2021 l'Egitto ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati da una nuova zona e ha fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda l'istituzione di una zona indenne dalle malattie degli equini presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini sulla CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo, collegata attraverso l'aeroporto internazionale del Cairo.
- (8) Dopo aver valutato la documentazione fornita dall'Egitto, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall'autorità competente centrale egiziana sono sufficienti per autorizzare l'ingresso e il transito nell'Unione di cavalli registrati da tale zona in Egitto.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (10) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1) nella parte 1, alla voce relativa all'Egitto, è aggiunta la seguente zona EG-2:

«EG Egitto	EG-2	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X»;				
---------------	------	---	--------------------	-----------------------------	--	--	--	--

2) la parte 2 è così modificata:

a) alla voce relativa all'Egitto è aggiunta la seguente descrizione della zona EG-2:

«Egitto	EG-2	Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di circa 7,5 acri, istituita presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini al km 26 della CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo (con il suo centro a 30°05'21.4"N, 31°28'30.1"E), e da qui al tratto autostradale lungo circa 6 km che attraversa il El Rehab Bridge, la Suez road e la Airport road verso l'aeroporto internazionale del Cairo.»;
---------	------	---

b) alla voce relativa alla Turchia la descrizione della zona TR-1 è sostituita dalla seguente:

«Turchia	TR-1	Province di Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Kocaeli e Tekirdag.».
----------	------	--